

ALLEGATO 2

**CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE
AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA, "CASA DELL'ACQUA".**

(Delibera di Giunta Comunale n. del)

* * *

L'anno duemila....., addì (.....) del mese di, in Olgiate
Molgora, presso la Sede Municipale, in esecuzione della delibera della Giun-
ta Comunale n. in data

TRA

il Comune di Olgiate Molgora con sede in via Stazione n. 20 C.f.
85001390138 - P.Iva 00767250137, qui rappresentato dall'arch. Marco Cap-
pucci nato a Lecco il 14.04.1968, nella sua qualità di Responsabile del Servi-
zio Territorio del Comune, che in forza del Decreto Sindacale – n. 13 del
01.10.2011 agisce in nome e per conto del Comune di Olgiate Molgora, (da
qui innanzi denominato "Comune");

E

la Ditta con sede legale in,
Via C.F./P.IVA, qui rappresen-
tata dal Sig. nato a il, legale
rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da qui innanzi denomina-
ta "Concessionario");

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. del ad oggetto "in-
stallazione di un distributore automatico di acqua alla spina – appro-
vazione schema di convenzione" veniva approvato lo schema di con-
venzione per l'installazione di un distributore automatico di acqua al-

la spina;

- in data è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune l'avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina presso la piazzetta pavimentata posta all'intersezione tra via A. Moro e via G. D'Annunzio;

- con determina del Responsabile del Servizio Territorio n. del è stata assegnata alla ditta la concessione di suolo pubblico per la collocazione di un distributore automatico per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina nel Comune di Olgiate Molgora sull'area individuata dal Comune;

- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto comunale, in modo da ridurre la produzione di rifiuti derivati dal consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro, abbassando le emissioni di CO2 (derivanti dalla produzione/smalitimento/trasporto delle medesime) e di conseguenza gli impatti ambientali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'occupazione è limitata ad una superficie massima di mq. 5,00 ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico per l'area effettivamente interessata dalla struttura che il concessionario dovrà versare al momento della stipula della presente convenzione , ed entro il xx.xx.xxxx di ogni anno.

Il sito individuato per l'installazione della Casa dell'Acqua è ubicato presso la

piazzetta pavimentata posta all'intersezione tra via A. Moro e via G. D'Annunzio, il tutto come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

ART. 2

Il Comune autorizza la Ditta _____ ad installare sull'area individuata un distributore automatico di acqua alla spina.

La Casa dell'Acqua dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- L'acqua erogata dovrà essere microfiltrata, refrigerata, sia naturale che gasata, e la distribuzione dovrà essere garantita 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
- l'impianto dovrà essere dotato di due erogatori distinti ed autonomi;
- la qualità dell'acqua erogata dovrà essere garantita non solo da filtri ma da un sistema di sterilizzazione a raggi ultravioletti che ne garantiranno la sanificazione completa;
- I becchi di erogazione, a salvaguardia dell'igiene, non dovranno essere raggiungibili dalle mani;
- Per motivi di sicurezza, la struttura dovrà essere provvista di un sistema di allarme e di un impianto di videosorveglianza, sia interno che esterna alla stessa;
- I cittadini potranno prelevare l'acqua sia introducendo denaro contante sia utilizzando comodamente delle schede ricaricabili fornite dalla Ditta. Le schede dovranno essere in modalità prepagata con carico del credito presso la Casa dell'Acqua stessa.
- Tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

ART. 3

E' a carico del Comune la realizzazione del basamento su cui verrà installato il distributore.

Il Comune dovrà altresì attivarsi affinché il basamento sia raggiunto dai necessari servizi, quali: energia elettrica, acqua, lo scarico con relativo sifone.

ART. 4

Il Comune, per quanto di competenza e ferme restando le responsabilità del soggetto gestore, si impegna, a garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, ferma l'ottemperanza agli obblighi di pagamento della "consumo dell'acqua potabile contabilizzata" a carico del Concessionario nonché di erogazione del servizio de quo senza interruzione da parte del Concessionario.

ART. 5

Gli oneri per l'installazione del distributore e la voltura dei contatori energia elettrica saranno a carico del concessionario.

Saranno inoltre a carico del Concessionario:

- costi consumo acqua;
- costi consumo energia elettrica;
- assicurazione su eventuali danni alla struttura;
- aggiornamenti tecnici;
- sistemi videosorveglianza e allarme;
- comunicazione ASL di avvenuta installazione;
- assistenza per eventuali guasti;
- pulizia della struttura;
- manutenzione ordinaria e straordinaria e la buona tenuta estetica

della struttura;

- analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, da effettuare con cadenza regolare;
- gestione tecnica dell'impianto (es. stoccaggio e fornitura CO2, cambio filtri, etc.);
- ritiro dell'incasso;
- obblighi fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (DIAP) per somministrazione alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici;
- obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del libro dei corrispettivi e il relativo versamento dell'IVA sugli introiti;
- grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del comune, numero telefonico assistenza tecnica, etc;
- relazione mensile sulla quantità di acqua erogata dall'impianto;
- richiesta autorizzazione paesaggistica e relativi elaborati grafici e tecnici.

Sarà cura del concessionario realizzare tutti i lavori nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

E' a carico del Concessionario, al termine della durata della concessione, qualora non rinnovata, lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell'area.

ART. 6

L'ente gestore dell'acquedotto è il responsabile della propria acqua potabile

e dei relativi controlli secondo le normative vigenti.

ART. 7

La concessione dell'area di cui trattasi ha durata di anni cinque, decorrenti dalla data di avvio in esercizio del distributore. Prima della sua naturale scadenza, le Parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per divenire ad un eventuale rinnovo.

ART. 8

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata al prezzo massimo di € 0,05 al litro e a mantenere invariato questo prezzo per 24 mesi dalla data di inizio dell'erogazione del servizio.

Trascorso tale periodo, il concessionario, previa istanza al Comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO2, potrà richiedere l'aggiornamento del prezzo al litro; il Comune a seguito di apposita istruttoria, valuterà l'istanza e nel caso autorizzerà il concessionario all'aumento del prezzo.

L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

ART. 9

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal Concessionario.

ART. 10

Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori al-

l'installazione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune.

A garanzia di quanto sopra il Concessionario deposita apposita fidejussione per l'importo di euro 10.000,00. Detta fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente risultare:

che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione;

che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del DLgs n. 163/2006

ART. 11

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita.

Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione e, come anticipato dall'art. 5, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

ART. 12

Il Concessionario potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione, previa comunicazione scritta al Comune e ferme restando anche in capo al nuovo concessionario le verifiche di rito sui requisiti normativamente previsti per la stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

ART. 13

Il Comune si impegna, in collaborazione con il Concessionario, ad informare gli utenti della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini ed opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ART. 14

Il Concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 15

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;

la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;

sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;

il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 16

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 17

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione, faranno carico al concessionario, senza diritto di rival-

sa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL COMUNE

IL CONCESSIONARIO